

## Tribunale di Lodi con Ordinanza del 3 marzo 2017

*Malgrado l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore+*

Il Giudice delegato,

vista la domanda di liquidazione ex art. 14-ter Legge n. 3/2012 depositata in data 23/2/2017, con la documentazione ivi allegata;

viste le relazioni integrative depositate in data 2/3/2017 con la documentazione ivi allegata;

rilevato che:

**1.1.** la domanda è stata proposta al tribunale territorialmente competente avendo i debitori la loro residenza nel Comune di \_\_\_\_\_, rientrante nel circondario del Tribunale di Lodi;

**1.2.** la domanda promana da un soggetto, persona fisica, non assoggettabile né a fallimento, né a concordato preventivo;

**1.3.** parte ricorrente si trova in stato di sovra indebitamento essendo evidente il perdurante squilibrio tra il patrimonio prontamente liquidabile e la complessiva esposizione debitoria;

**1.4.** la ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012;

rilevato che:

**2.1.** sono stati depositati tutti i documenti elencati all'art. 9, commi 2 e 3, Legge n. 3/2012 e precisamente l'elenco nominativo di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e di tutti i beni del debitore, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento sui e della sua famiglia con l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato dello stato di famiglia;

**2.2.** preso atto che parte ricorrente non è tenuta alla presentazione delle "dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni";

**2.3.** preso atto che il debitore ha attestato l'insussistenza di "eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni";

**2.4.** è stato depositato l'inventario di tutti i beni del debitore, con le specifiche indicazioni sul possesso dei beni immobili e delle cose mobili;

rilevato che il piano prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore;

rilevato che la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contiene:

**3.1.** l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

**3.2.** l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

**3.3.** il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;

**3.4.** l'indicazione della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

**3.5.** il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che la relazione è analitica, esaustiva e coerente, e dunque rispettosa dei principi che ne governano la redazione;

rilevato che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che non risultano atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 14-quinquies Legge n. 3/12

**DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione;

**NOMINA**

quale liquidatore il dott. \_\_\_\_\_

**DISPONE**

1) che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

2) che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Lodi;

**ORDINA**

1) la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;

2) al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

3) ordina il rilascio del bene immobile e la consegna dei beni mobili facente parte del patrimonio di liquidazione.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Lodi, 3 marzo 2017.